

Visti i Regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabiliscono norme generali in materia di igiene degli alimenti e disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e, in particolare:

- l'art. 17 del Regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale stabilisce che gli operatori del settore alimentare e dei mangimi hanno l'obbligo di garantire e di verificare che gli alimenti ed i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione;
- l'art. 3 del Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 il quale stabilisce che gli operatori del settore alimentare garantiscono che in tutte le fasi della produzione, trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati dal regolamento medesimo;

Visto il Regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio 9 luglio 2008, n. 765/2008 recante norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e, in particolare, il capo II concernente l'attività di accreditamento e gli organismi nazionali preposti a tale attività;

Preso atto che con decreto del ministro dello sviluppo economico di concerto con i ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali della salute, dell'istruzione dell'università e della ricerca nonché della difesa, del 22 dicembre 2009, l'ente italiano di accreditamento Accredia è stato designato quale unico organismo italiano di accreditamento autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza sul mercato ai sensi del predetto Regolamento CE n. 758/2008;

Visto l'art. 40 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008) che reca disposizioni in materia di accreditamento dei laboratori, annessi e non annessi, alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo del settore alimentare;

Rilevato, in particolare, che il suddetto art. 40 della legge n. 88/2009 prevede che:

- i laboratori debbano essere accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da un organismo di accreditamento riconosciuto;
- con accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono definite le modalità operative per l'iscrizione dei laboratori accreditati in appositi elenchi, il loro aggiornamento e cancellazione;

Atteso che nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano è stato sottoscritto, in data 8 luglio 2010, l'Accordo n. rep. n. 78/CSR, recante "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori" in conformità al comma 3 del su citato art. 40 della legge n. 88/2009;

Rilevato che il suddetto Accordo n. 78/CSR, dell'8 luglio 2010, ai sensi di quanto previsto all'art. 7, è sostitutivo del precedente Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, rep. 2028 del 17 giugno 2004, avente ad oggetto "Requisiti minimi e criteri

per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo";

Dato atto che il suddetto Accordo n. 2028, del 17 giugno 2004, è stato recepito con deliberazione giuntale n. 2452, del 24 settembre 2004, che ha fornito alcune modalità applicative;

Dato atto, altresì, che in attuazione dell'anzidetto Accordo n. 2028, del 17 giugno 2004, la Regione ha provveduto alla pubblicazione degli elenchi regionali dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo;

Atteso che il citato Accordo n. 2028, del 17 giugno 2004, non è più efficace in quanto sostituito dal nuovo Accordo n. 78/CSR, dell'8 luglio 2010, che ha adeguato le disposizioni relative all'iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali nonché ai requisiti dei laboratori di analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo del settore alimentare, all'intervenuta disciplina comunitaria e statale in materia di accreditamento;

Precisato, tuttavia, che ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 2, del su citato Accordo n. 78/CSR, dell'8 luglio 2010, sono comunque fatti salvi gli elenchi regionali già predisposti antecedentemente al recepimento dell'Accordo medesimo;

Considerato necessario recepire l'anzidetto Accordo n. 78/CSR, dell'8 luglio 2010, le cui norme vanno a sostituire le precedenti disposizioni dettate dall'Accordo 2028, del 17 giugno 2004, onde non possono più considerarsi applicabili le modalità operative indicate nell'allegato alla su citata Deliberazione giuntale n. 2452 del 24 settembre 2004;

Ritenuto di fornire, conseguentemente, le indicazioni operative sulla formazione e l'aggiornamento degli elenchi regionali di cui al documento allegato che ne costituisce parte integrante;

Precisato che, per quanto concerne gli adempimenti connessi alle modalità di verifica, il citato Accordo n. 78/CSR, dell'8 luglio 2010, demanda, ai sensi dell'art. 6, comma 2, ad una successiva intesa le modalità di verifica;

Precisato, inoltre, che il Servizio Sicurezza Alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali provvederà agli adempimenti connessi all'attuazione dell'Accordo in parola;

Tutto ciò premesso su proposta dell'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, la Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Di recepire l'Accordo n. 78/CSR, dell'8 luglio 2010, recante "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori";
2. Di fornire conseguentemente le indicazioni operative sulla formazione e l'aggiornamento degli elenchi regionali contenute nel documento allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.

3. Di precisare che il Servizio Sicurezza Alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria della Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali provvederà agli adempimenti connessi all'attuazione dell'Accordo in parola.
4. Di precisare, altresì, che le modalità operative definite con la deliberazione giuntale n. 2452, del 24 settembre 2004, di recepimento dell'Accordo 2028, del 17 giugno 2004, non risultano più efficaci in quanto superate dal nuovo Accordo n. 78/2010.
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo n. 78/CSR, dell'8 luglio 2010, è comunque fatto salvo l'elenco regionale già predisposto.
6. Di precisare infine che ai sensi dell'art. 6, comma 2 dell'accordo in parola sono demandate ad una successiva intesa le modalità di verifica;
7. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.